

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1149 DEL 05/07/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 548-BIS, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 DI UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1199/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- all'esito del concorso pubblico per il reperimento di dirigenti medici nella disciplina di malattie infettive (la cui graduatoria è stata approvata con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 20 del 18 gennaio 2022) con deliberazione n. 686 dell'11 aprile 2022 è stata disposto l'avvio delle procedure per l'assunzione di alcuni medici collocati nella graduatoria che risultavano ancora iscritti alle scuole di specializzazione, mediante il contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo ridotto da perfezionare ai sensi dell'articolo 1, commi 548-bis e 548-ter della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialità;
- in adempimento a tale deliberazione, è stato stipulato – previa acquisizione delle linee di indirizzo del consiglio della scuola di specializzazione dell'Università di Padova – il contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo ridotto con la candidata dr.ssa Francesca RAUMER;
- l'assunzione della dr.ssa RAUMER ha avuto decorrenza il 4 luglio 2022 con rapporto di durata prevista di dodici mesi, salva la proroga prevista dal sopra richiamato comma 548-bis della legge n. 145/2018 per l'effettivo conseguimento del titolo di specializzazione;
- l'assunzione è stata disposta in conformità agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale a fronte della vacanza di un posto a tempo indeterminato; in particolare, all'atto dell'assunzione la dr.ssa RAUMER è stata assegnata su indicazioni del Direttore sanitario all'unità operativa complessa di malattie infettive del Presidio ospedaliero di Santorso, a garanzia della temporanea copertura del turn over di un dirigente medico cessato dal servizio (A. C. – matricola n. 13811) la cui sostituzione era stata autorizzata con nota dell'Area Sanità e Sociale n. 354238 del 9 agosto 2021;
- il Direttore medico del Presidio ospedaliero di Santorso ha chiesto la proroga del termine del contratto in scadenza, fino all'acquisizione del titolo di specializzazione previsto nella sessione del mese luglio 2023.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che il contratto a tempo determinato con presenza ridotta dei medici iscritti alle scuole di specializzazione *"può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica"*;
- è pertanto possibile disporre la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo ridotto stipulato con la dr.ssa Francesca RAUMER, fino all'acquisizione del titolo di specializzazione;
- il rapporto di lavoro a tempo determinato della dr.ssa RAUMER resta disciplinato dal contratto individuale di lavoro già sottoscritto ai sensi degli articoli 108 e 109 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 19.12.2019 che disciplinano le condizioni dell'assunzione a tempo determinato dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e dalle indicazioni già acquisite dal consiglio della scuola di specializzazione in merito agli ambiti di autonomia e agli obblighi formativi previsti per il completamento degli studi di specializzazione;

- come già previsto con la precedente deliberazione n. 686 dell'11 aprile 2022, si conferma che a decorrere dalla data della specializzazione, la dr.ssa RAUMER sarà assunta con orario di presenza a tempo pieno mediante stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Precisato che la proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato del quale trattasi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022 e al limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Visti e richiamati:

- l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 1, commi 548-*bis* e 548-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in tema di contratto di lavoro a tempo determinato con impegno orario ridotto sottoscritto con i medici iscritti alle scuole di specializzazione;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Capo III, che detta la disciplina del lavoro a tempo determinato;
- gli articoli 11 nonché 108 e 109 del C.C.N.L. dell'area sanità sottoscritto il 19.12.2019 in tema di contratto individuale di lavoro e di assunzioni a tempo determinato;
- le deliberazioni della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022 e n. 1718 del 30 dicembre 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e il Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di adottare i provvedimenti indicati nelle premesse in merito alla proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del termine del contratto di lavoro a tempo determinato della dr.ssa Francesca RAUMER.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, la proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del termine del contratto di lavoro a tempo determinato con impegno orario ridotto di trentadue ore settimanali della dr.ssa Francesca

RAUMER in qualità di medico iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione in malattie infettive;

2. di precisare che la proroga del termine del suddetto contratto di lavoro è disposta fino alla data effettiva di acquisizione della specializzazione, entro il termine massimo di dodici mesi;
3. di dare atto che il rapporto di lavoro della dr.ssa Francesca RAUMER resta disciplinato dal contratto individuale di lavoro già sottoscritto ai sensi degli articoli 108 e 109 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 19.12.2019 e dalle indicazioni già acquisite dal consiglio della scuola di specializzazione in merito agli ambiti di autonomia e agli obblighi formativi previsti per il completamento degli studi di specializzazione;
4. di delegare il Direttore dell'unità operativa complessa di assegnazione ad assumere i provvedimenti organizzativi necessari a garantire la fruizione delle ferie e degli altri istituti contrattuali da parte della dipendente entro il nuovo termine di scadenza del contratto;
5. di confermare che - come già previsto con la precedente deliberazione n. 686 dell'11 aprile 2022 - a decorrere dalla data effettiva della specializzazione, la dr.ssa RAUMER sarà assunta con orario di presenza a tempo pieno mediante stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato;
6. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" alla predisposizione degli atti di esecuzione del presente provvedimento;
7. di precisare che la spesa derivante dalla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e a orario ridotto di un medico con qualifica dirigenziale iscritto alla scuola di specializzazione in malattie infettive, rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.